



**CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E
BIBLIOTECA**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO GIOVANILE**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 124 DEL 23/10/19

INDICE

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO GIOVANILE

Art. 3 – ALBO DEI GIOVANI VOLONTARI COMUNALI

Art. 4 – BANDO

Art. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 8 – SELEZIONE DEL GIOVANE VOLONTARIO CIVICO

Art. 9 - DOVERI DEL GIOVANE VOLONTARIO CIVICO

Art. 10 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato civico giovanile comunale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

Il presente Regolamento disciplina e organizza:

- l'attività di singoli giovani, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo Ente;
- l'attività di volontariato civico giovanile, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi giovani cittadini singoli, purché iscritti all'Albo dei Volontari del Comune di Alessandria, di cui all'Art. 3;
- lo svolgimento del servizio di volontariato civico giovanile, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di giovani residenti sul territorio del Comune di Alessandria e/o nei comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse.

2. Il Comune di Alessandria riconosce che l'attività di volontariato civico è libera. Ogni giovane può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'ente.

3. Rimane escluso dall'ambito di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile, nonché l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni, che resta disciplinata dalle vigenti norme di legge, dai regolamenti comunali e dalle convenzioni specifiche che ne definiscono le modalità di intervento e collaborazione con l'Ente.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO GIOVANILE

1. Il volontariato civico giovanile comunale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, da singoli giovani cittadini a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile.

2. Il volontariato giovanile è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

3. Il servizio di volontariato civico è svolto da giovani cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 3, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 3 – ALBO DEI GIOVANI VOLONTARI COMUNALI

1. Viene istituito **l'Albo dei Giovani Volontari Comunali**, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli interessati possono iscriversi, al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'Ente, nei seguenti ambiti:

- Socio-assistenziale e socio-educativo
- Politiche giovanili
- Tutela ambientale
- Valorizzazione del territorio comunale
- Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- Cultura e tempo libero
- Sport e turismo

2. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i giovani interessati.

3. Sono iscritti nell'Albo i giovani che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti (vedi art. 5), abbiano presentato la relativa domanda di iscrizione.

4. Le domande di iscrizione nell'Albo dei Volontari comunali sono esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Il giovane Volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dall'Albo e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

6. L'Albo dei giovani Volontari del Comune di Alessandria è mantenuto e conservato agli atti dall'Ufficio Giovani.

ART. 4 – BANDO

1. Al fine di rendere noto e consentire a tutti i giovani di collaborare, quale volontari, con questo ente, l'Amministrazione Comunale pubblica sul sito web istituzionale un Bando, nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'Albo, e le modalità di presentazione della relativa domanda d'iscrizione.

2. Il Bando è aperto, e non ha pertanto scadenza.

3. Le domande d'iscrizione all'Albo dei Giovani Volontari sono esaminate dai funzionari del Servizio Giovani dell'ente, che accertano il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispongono l'iscrizione nell'Albo. In caso di esito negativo, si comunica al candidato il diniego all'iscrizione.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione di singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'adesione di nuovi giovani volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il giovane che intenda collaborare, quale Volontario civico, con questo Ente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Età: da 16 a 35 anni
- b) Idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio
- c) Assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti in corso e/o condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione,
- d) Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione,
- e) Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

2. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato civico giovanile, potrà essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

3. In caso di iscrizione al volontariato civico di giovani che non hanno raggiunto la maggiore età, è necessario che le domande siano sottoscritte dai genitori, per l'assenso allo svolgimento di tale attività.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale dei Giovani Volontari Civici, con la dichiarazione di disponibilità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio Giovani del Comune e sul sito web istituzionale.

Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria

disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

3. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DEL COMUNE

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei giovani volontari iscritti nell'Albo ed impiegati in attività di volontariato comunale.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di mezzi o veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'Ente.

4. Il Comune di Alessandria è tenuto, nei confronti del giovane Volontario Civico attivo, a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Responsabile del servizio a cui è adibito.

5. Attraverso il Responsabile del servizio interessato, il Comune fornirà ai giovani Volontari, a propria cura e spese, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività. Ogni volontario sarà inoltre dotato di un tesserino di riconoscimento, da utilizzare durante l'espletamento delle attività. Tutto il materiale sarà riconsegnato al Responsabile del settore interessato, al termine della collaborazione di volontariato.

6. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ART. 8 – SELEZIONE DEL GIOVANE VOLONTARIO CIVICO

1. I giovani volontari iscritti nell'Albo comunale vengono individuati dai Responsabili dei singoli settori competenti per tipologia di intervento da attivare, sulla base delle esperienze, delle conoscenze, attitudini e disponibilità dichiarate dai candidati volontari, e sulla base di un colloquio preliminare.

2. Il Responsabile del servizio interessato incarica il giovane volontario così individuato, verificando preventivamente il mantenimento dei requisiti in capo allo stesso, previsti dal presente Regolamento. Il volontario risponde dell'adempimento delle funzioni assegnate esclusivamente al Responsabile del servizio, o persona da esso incaricata, competente per materia.

3. I Responsabili dei vari servizi coinvolti dalle attività di volontariato giovanile hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle

esigenze, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario. Compito del Responsabile del servizio è altresì informare, istruire e, se necessario, formare il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle attività e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.

4. Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

- a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
- b) a relazione tra prestazione e retribuzione;
- c) ad esercizio di poteri repressivi o impositivi.

ART. 9 – DOVERI DEL GIOVANE VOLONTARIO CIVICO

1. Il giovane che accetta di espletare l'attività di volontariato civico cui al presente Regolamento è tenuto a:

- Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
- Tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione, nonché al rispetto dei principi generali contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alessandria, durante lo svolgimento delle sue attività;
- Utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza, perizia e cura;
- Svolgere la propria attività con discrezione e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- Osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di privacy (D.lgs 196/2003 e s.m. e i.), relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;

- Comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo sottoscritto.

2. E' fatto divieto ai giovani volontari comunali di accettare qualsivoglia remunerazione per le attività svolte.

3. Ciascun giovane volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo. Il Responsabile del settore cui il giovane volontario è assegnato valuterà, di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere, se giungere alla revoca dell'accordo e all'eventuale esclusione dall'Albo dei volontari comunali in via definitiva.

ART. 10 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Giovane Volontario Civico, qualora:

- a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Giovani Volontari Civici.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.